



Il Commissario delegato per la ricostruzione
dei territori colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009 ai sensi dell'art. 1 comma 4 della OPCM 3833/2009
Il soggetto attuatore per la rimozione delle macerie

CONVENZIONE

tra

il Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, nominato in base a quanto indicato OPCM N. 3923/2011, con sede a L'Aquila – Viale Francesco Crispi n. 7, in persona dell'Ing. Giuseppe Romano

e

l'Automobile Club L'Aquila, di seguito denominato anche AC, con sede legale in L'Aquila, Via Donadei n. 3 e sede operativa in Via Campo di Pile s.n.c., P. IVA 00080450661, in persona del Presidente Avv. Marfisa Luciani,

VISTO CHE

- A. in base a quanto disposto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. le Amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- B. il territorio della provincia di L'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo è stato colpito il 6 aprile 2009 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte entità;
- C. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il 8.6.2009 ;
- D. l'art. 1 e 2 dell'O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 3923 autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione ad avvalersi del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie;
- E. l'art 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3942 del 20 maggio 2011, come modificata dall'articolo 10 della ordinanza 3945 del 13 giugno 2011, autorizza le imprese incaricate, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, ad effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni stesse di cui all'art.1, commi 1 e 3 dell'OPCM N.3923 del 18.2.2011, sino ai siti di stoccaggio autorizzati;
- F. il punto 1, comma 5, dell'articolo 1 della ordinanza 4014 del 23 marzo 2012 stabilisce, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui allo stesso comma, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati;
- G. il punto 2 dell'articolo 1 della ordinanza 4014 del 23 marzo 2012 stabilisce che il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della stessa ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati

di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dal comma 1;

RITENUTO NECESSARIO

- H. disporre, per le finalità sopra indicate, dei dati relativi alle caratteristiche, alle quantità alla provenienza, alla destinazione dei rifiuti movimentati, nonché al percorso ed ai tempi relativi ai mezzi impiegati per il trasporto;

CONSIDERATO CHE

- I. l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - banca dati relativa alle informazioni sullo stato giuridico-patrimoniale dei veicoli - opera attraverso le società collegate e la struttura federativa costituita dagli Automobile Club provinciali e dispone delle tecnologie necessarie per assicurare l'acquisizione delle informazioni relative ai mezzi ed ai percorsi;
- J. l'AC può rendere disponibili, mediante le suddette tecnologie, tutte le informazioni descritte in tempo reale, su rappresentazione geografica, archiviate su supporto informatico accessibile via internet, con le dovute riservatezze, e memorizzabile sui computer delle strutture commissariali;
- K. le precedenti collaborazioni tra la struttura commissariale e l'AC che hanno avuto per oggetto l'individuazione e la gestione dei veicoli coinvolti nei crolli del sisma del 6 aprile 2009, il monitoraggio dei mezzi dei Vigili del Fuoco per la rimozione delle macerie conseguenti al medesimo sisma, sono state eseguite con soddisfazione reciproca ed hanno consentito il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- L. a seguito delle verifiche intercorse, l'AC e il Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie hanno individuato la possibilità di integrare competenze e attività, secondo le modalità e i termini qui di seguito descritti, per la realizzazione degli obiettivi e le attività di quanto descritto alle precedenti lettere;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE.

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'AC si impegna a fornire un dispositivo elettronico (di seguito denominato On Board Unit - OBU) da applicare ai veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie in grado di seguire i percorsi effettuati dagli stessi, determinarne la tracciabilità e consentire la gestione dei dati raccolti.

Art. 3 Obblighi dell'AC L'Aquila

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 l'ACI-AQ si impegna a realizzare e gestire le seguenti attività:

- fornitura di dispositivo da applicare sui mezzi impiegati giornalmente da ditte private per il trasporto delle macerie verso i siti di stoccaggio, completo delle istruzioni di installazione ed impiego, con costi relativi alla fornitura della OBU e dei canoni annuali per la gestione del

servizio di tracciamento, corrispondenti alle sole spese, a carico delle medesime ditte; la consegna avverrà entro 30 giorni dalla data di prenotazione della OBU da parte della Ditta.

- fornire le informazioni atte all'installazione del programma per la gestione di detti dispositivi sui computer indicati dal soggetto attuatore per raccogliere e analizzare i dati raccolti;
- istruire un formatore per l'utilizzo del sistema di tracciamento.

Art. 4 Obblighi del Soggetto Attuatore

Per lo svolgimento delle forniture e delle attività di cui al precedente art.2, il Soggetto Attuatore fornirà l'elenco degli automezzi da monitorare, prenderà accordi diretti con le Ditte per l'autorizzazione ad installare il dispositivo di monitoraggio sui mezzi stessi.

Art.5 Rimborso dei costi sostenuti

Le attività di cui all'articolo 3 sono a completo carico delle Ditte a copertura dei soli costi sostenuti da AC. Detti costi sono fissati nella misura di 135 € per la cessione della OBU e 140 € anno per il canone del servizio di tracciamento. Annualmente tali costi potranno essere rivisti per adeguarli alle mutate condizioni di mercato. I costi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA.

Eventuali altre attività che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, come, a mero titolo di esempio, modifiche ai sistemi software, attività di formazione agli operatori di controllo, elaborazioni ad hoc sui dati raccolti, erogazione di servizi tecnico organizzativi che presuppongano l'utilizzo di personale, saranno oggetto di richiesta da parte dell'ufficio del Soggetto Attuatore e saranno eseguite secondo le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi.

Art.6 Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre, salva l'approvazione degli organi di controllo, dalla data di sottoscrizione fino alla prima tra le seguenti due scadenze: un anno, il termine della dichiarazione dello stato di emergenza. La stessa convenzione può essere rinnovata di anno in anno, per la completa attuazione delle attività in essa previste, con atto formale delle parti.


Art. 7 Clausole generali

Le parti si rendono disponibili a ulteriori forme e modalità di cooperazione migliorative ed integrative della presente convenzione.

L'Aquila, lì 18.05.2012

Il Presidente Automobile Club L'Aquila

Avv. Marisa Liciani



Il Soggetto Attuatore

Ing. Giuseppe Romano

